

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO
SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CON-
TROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2005

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTO DI LUCA

INDICE

	PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:	
Di Luca Alberto, <i>Presidente</i>	2
INDAGINE CONOSCITIVA SULLO SPAZIO SCHENGEN NELLA NUOVA COSTRU- ZIONE EUROPEA	
Audizione del segretario generale del Ga- rante per la protezione dei dati personali, dottor Giovanni Buttarelli:	
Di Luca Alberto, <i>Presidente</i>	2, 6, 7, 8
Bedin Tino (MARGH-DL-U)	6, 8
Buttarelli Giovanni, <i>Segretario generale del Garante per la protezione dei dati perso- nali</i>	2, 7, 8

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ALBERTO DI LUCA

La seduta comincia alle 14,05.

(Il Comitato approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, dottor Giovanni Buttarelli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea, l'audizione del segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, dottor Giovanni Buttarelli, che ringrazio a nome del Comitato per aver accettato il nostro invito.

L'audizione odierna si è resa necessaria in seguito alla recente missione svolta da una delegazione del Comitato in Islanda. Abbiamo avuto modo, infatti, di verificare che questo paese utilizza, nei propri scali aeroportuali e portuali, la comunicazione preventiva delle liste passeggeri di ogni aereo o nave in arrivo e in partenza. Tale sistema ha dimostrato, nella sua applicazione, di garantire la sicurezza dei con-

trolli, senza essere ostacolato da norme nazionali a tutela del trattamento dei dati personali dei passeggeri.

Pertanto, il Comitato, anche alla luce di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, intende conoscere quale sia la posizione in merito dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in modo da verificare la fattibilità, a livello nazionale, dell'applicazione della procedura del trattamento e trasferimento, da parte dei vettori aerei, dei dati dei passeggeri.

Non le nascondo, dottor Buttarelli, che ove non ci fossero ostacoli a livello nazionale, ci piacerebbe pensare che si possa suggerire una sorta di obbligatorietà di questa norma a livello internazionale.

Do, pertanto, la parola al dottor Giovanni Buttarelli.

GIOVANNI BUTTARELLI, *Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali*. La ringrazio per l'invito, signor presidente. Mi permetto di considerare questa audizione come un proseguimento di quella che si è svolta a luglio, nella quale abbiamo avuto il piacere di riferirvi sulle recenti attività dell'Autorità comune di controllo Schengen.

Riguardo al tema oggetto dell'audizione odierna, ricordo che l'Italia, nella prassi, applica da tempo quello che a livello internazionale viene chiamato APIS (*Advanced Passenger Information System*), un sistema avanzato di informazione sui passeggeri nato spontaneamente in molti paesi. Perciò in passato i problemi giuridici relativi alla raccolta delle informazioni e al loro inoltro ad autorità incaricate di controlli alle frontiere sono stati risolti sulla base di una sorta di accetta-

zione implicita e volontaria, nell'ambito, ad esempio, delle condizioni generali di contratto approvate dalla IATA. In realtà, occorre considerare che i problemi erano minori, poiché questo tipo di trasmissione avveniva prevalentemente, se non esclusivamente, dopo la partenza del passeggero, limitatamente ai voli aerei, e riguardava un nucleo molto ristretto di informazioni (tipo di volo, visto o permesso per alcuni paesi, dati strettamente identificativi desunti dal documento mostrato per l'imbarco).

Successivamente, a partire dall'anno 2001, si sono registrate alcune evoluzioni, ma sempre nell'ambito di questa prassi che mi permetto di definire volontaristica dal punto di vista della base giuridica. Si è dato vita, così, al sistema definito APIS 1, il quale, oltre a registrare i dati richiamati, ne conteneva alcuni altri. Comunque, le informazioni erano sempre limitate all'approccio circoscritto ai vettori aerei. Inoltre, la trasmissione dei dati avveniva dopo la partenza del passeggero.

Questa prassi non interferiva con altri obblighi che, invece, il nostro paese ha assunto con l'adesione agli accordi di Schengen. Ricorderete che l'articolo 26 della Convenzione prevede alcuni obblighi a carico del vettore che ha condotto ad una frontiera esterna una persona a cui poi sia rifiutato l'ingresso nel territorio di una parte contraente, consistenti nel rimpatrio materiale di quella persona. Inoltre, prevede eventuali sanzioni nel caso in cui i soggetti a cui sia rifiutato l'ingresso non siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti.

Dopo l'11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno chiesto ed ottenuto, a seguito di un lungo negoziato, il cosiddetto accordo PNR, che si articola in tre strumenti giuridici: la decisione della Commissione n. 535 del 14 maggio 2004, l'accordo n. 496 siglato dal Consiglio dell'Unione europea il 17 maggio 2004 e il successivo accordo materiale sottoscritto a Washington il 28 maggio dello scorso anno. Nel nostro ordinamento questi strumenti sono stati attuati con la decisione del Garante italiano n. 18 del 14 luglio 2005, pubbli-

cata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio dello stesso anno. Ricordo che l'articolo 44 del codice in materia di protezione dei dati personali demanda all'Autorità il compito di attuare le decisioni della Commissione europea a tale riguardo.

Il PNR è un accordo che ha una validità di tre anni e sei mesi, salvo eventuale proroga, a decorrere dalla data della notificazione, avvenuta lo scorso anno. In linea di massima, quindi, tale accordo dovrebbe essere oggetto di revisione alla fine del 2007; in linea di massima, in quanto il 18 ottobre prossimo si svolgerà un'udienza presso la Corte di giustizia in relazione al contenzioso sorto con il Parlamento europeo, che rivendicava un ruolo di codecisione in materia. Al Parlamento europeo si è associato, con un intervento *ad adiuvandum*, il Garante europeo per la protezione dei dati personali, che si è soffermato soprattutto sul profilo dell'adeguatezza di questi dati.

Come ricorderà, signor presidente, l'accordo PNR va molto al di là del sistema APIS 1 e del contenuto della direttiva. Consultando, infatti, la lista dei dati richiesti, che compare nell'allegato A, si noterà che, oltre ai dati strettamente identificativi, compaiono altri trentaquattro campi di informazioni, accompagnati da ulteriori campi di subinformazioni. Malgrado la « cura dimagrante » applicata durante le trattative, le informazioni richieste sono molto particolari e alcune suscettibili di equivoci. Mi riferisco, ad esempio, alla circostanza di aver risposto o meno alla prima chiamata all'imbarco, al posto occupato a bordo, con un conseguente collegamento con la persona (che potrebbe anche essere uno sconosciuto) seduta a fianco o a domande relative a recapiti telefonici, carte di credito, modalità di acquisto del biglietto e quant'altro. Del resto, sul testo del PNR le autorità garanti europee hanno espresso due pareri critici, recepiti solo in parte a livello europeo. Si tratta dei pareri n. 6 del 2002 e n. 6 del 2004, di cui consegno copia a questo Comitato.

In questo periodo, si registra un rapporto più cooperativo con gli Stati Uniti —

nelle scorse settimane c'è stata una visita negli USA — e si prefigura quella che viene definita una *joint review*, soprattutto per quanto riguarda le modalità d'ingresso. Uno degli aspetti più discussi, considerata la mole di informazioni richieste (mi riferisco anche ai dati relativi ai cosiddetti *frequent flyer programs*, che contengono informazioni relative sia ai voli, anche quelli non riguardanti lo Stato di destinazione, sia ad altre attività personali), concerneva la modalità tecnica e informatica, che non è priva di rilievo. Mi riferisco al sistema *pull* ed al sistema *push*. In questo momento, per ragioni economiche e di configurazione dei sistemi informativi europei, si adotta il sistema *pull*. Questo significa che, con un impegno ad accedere solo alle informazioni necessarie, le autorità hanno, sulla parola, una facoltà di navigazione per visionare una serie di dati aggiuntivi. Esse, comunque, si sono impegnate a filtrare le informazioni di carattere sensibile.

Il passaggio al sistema *push* che la società Amadeus sta sperimentando, è ancora *in itinere*. In Europa, in questo momento, lo applicano soltanto due compagnie aeree, la Austrian Airlines e la Air Lingus. Il sistema sarà utilizzato, invece, dal Canada. Come sapete, altri paesi stanno valutando la necessità di avere maggiori informazioni, al più tardi entro le 72 ore precedenti la partenza — ecco un'altra differenza rispetto al sistema APIS — in modo che il paese di destinazione possa eventualmente attivarsi per inibire lo stesso imbarco del passeggero.

Il 18 luglio scorso è stato approvato l'Accordo internazionale con il Canada, il 19 dello stesso mese la Dichiarazione di adeguatezza della Commissione europea. In seguito a un errore tecnico commesso dagli uffici, il 6 settembre scorso la Commissione europea ha approvato nuovamente queste decisioni. Il confronto tra il sistema statunitense e quello canadese ha determinato, nelle autorità garanti europee, una preferenza per il sistema canadese. In Canada si è partiti subito con il sistema *push*, che prevede meno dati e

maggiori cautele, soprattutto per quanto riguarda i lunghi tempi di conservazione.

È *in itinere* anche il dialogo con l'Australia. Altri paesi, come la Nuova Zelanda e il Messico, cominciano ad affrontare questo argomento. Tutto questo spinge sempre di più verso un approccio armonico sul piano internazionale. Se il problema è il contrasto all'immigrazione clandestina, ma anche al crimine internazionale e, in particolare, al terrorismo, è evidente che la diversità di approccio, sotto questo profilo, non giova a nessuno.

Da questo quadro derivano gli interrogativi sui possibili sviluppi europei, a prescindere dalla direttiva che oggi è al vostro esame. Nascono, inoltre, i primi spunti di riflessione sulla possibilità che l'Europa a sua volta attui un proprio PNR, obbligando i vettori di altri paesi a comportarsi come oggi fanno le nostre compagnie.

Per quanto riguarda la direttiva n. 82 del 2004 (che, come sapete, è all'attenzione del Senato nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2005 e dovrà essere recepita entro 18 mesi), essa costituisce certamente un passo verso un'armonizzazione, anche se incompleta. La direttiva, infatti, si riferisce ai voli aerei e lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di intervenire con ulteriori misure, come pure in altri tipi di trasporto. Su questa direttiva, le autorità garanti europee non hanno espresso formale parere, ma hanno potuto verificare, in occasione di diversi incontri, la netta differenza rispetto al sistema del PNR e una sostanziale adeguatezza delle tipologie di dati. Infatti, non ci sono dati sensibili da filtrare, ma le informazioni riguardano poco più che i dati già registrati nel primo APIS, cioè numero del documento, cittadinanza, data di nascita, numero del trasporto, e così via. Questi dati, inoltre, sono trasmessi non molto tempo prima della partenza, ma entro la conclusione delle procedure di accettazione. È prevista una delimitazione — assente invece nel PNR europeo — relativamente alle autorità abilitate ad accedere alle informazioni, in quanto si parla di autorità preposte ai controlli alle frontiere. Inoltre è contenuto un tendenziale

invito ad usare queste informazioni solo per via elettronica e questo contribuisce, non solo all'efficienza del lavoro da svolgere, ma anche alla sicurezza delle informazioni, considerato che gli strumenti cartacei, a volte, lasciano il tempo che trovano. Anche la conservazione delle informazioni è limitata, in quanto si parla di obbligo di salvataggio dei dati in un *file* provvisorio, da conservare per non oltre ventiquattro ore dalla loro trasmissione (a quel punto dovrebbero essere cancellati anche dal vettore), sempre che il dato non richieda ulteriori valutazioni, nel caso in cui il passeggero sia sotto osservazione.

Questa direttiva può effettivamente svolgere un ruolo positivo per migliorare i controlli alle frontiere e per la lotta all'immigrazione illegale. Attualmente è menzionata nell'allegato B del disegno di legge comunitaria all'esame del Senato e non introduce specifici criteri di delega. Il Parlamento potrà valutare alcuni aspetti che mi limito ad esporre in maniera sintetica. Innanzitutto, per quanto riguarda le disposizioni di attuazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di introdurre o adeguare eventuali prescrizioni di legge che siano applicabili in chiave sanzionatoria ai vettori. Da questo punto di vista, occorre valutare se queste disposizioni, attualmente, siano applicabili in maniera adeguata ai vettori aerei interessati. In secondo luogo, si prevede una sostanziale necessità di individuare gli organi aventi accesso alle informazioni. Sarà importante fare chiarezza a questo riguardo, individuando una lista di soggetti, non necessariamente sul piano legislativo ma anche sul piano regolamentare-attuativo, preposti al controllo sul corretto utilizzo di queste informazioni.

È opportuno segnalare un errore contenuto nella traduzione italiana della direttiva. Nell'eventualità che i dati servano per altre finalità, le versioni inglese, francese e spagnola del testo — quelle che sono tendenzialmente consultate quando si tratta di confrontare le direttive — si riferiscono correttamente alle possibilità di un utilizzo successivo per finalità giudiziarie e di polizia. Del resto, se vi è la

necessità di proseguire un'investigazione rispetto ad alcune persone, è evidente che gli interlocutori sono l'autorità giudiziaria e i funzionari di polizia. La versione italiana della direttiva, invece, impropriamente si riferisce a finalità di applicazione normativa, che può significare tutto o niente. Anche questo è un profilo del quale il Parlamento potrà tenere conto.

Inoltre, dovrà essere introdotto un obbligo per i vettori di cancellare i dati trasmessi alle autorità di frontiera: questa non è un'indicazione dell'Autorità garante, ma proviene dalla direttiva stessa. Probabilmente, si dovrà stabilire anche il momento entro il quale raccogliere le informazioni. Il PNR europeo prevede che queste non siano assunte prima delle 72 ore, ma da quel momento ogni istante è buono. Nella direttiva, invece, è previsto un meccanismo contrario, in quanto si afferma che siano raccolte « entro il termine delle procedure di accettazione » ma non si individua il momento preciso.

Metto a disposizione di questo Comitato, oltre ai due pareri che ho citato, la decisione del Garante italiano n. 18 di quest'anno. Inoltre, signor presidente, avendo assunto nella scorsa audizione l'impegno di tenervi informati per quanto riguarda il SIS II, con il suo consenso consegno lo schema di parere che è in procedura di applicazione per l'Autorità comune di controllo Schengen sul SIS II. Si tratta di un testo non riservato che, dunque, potete consultare, ma non è ancora stato pubblicato (lo abbiamo appena ricevuto). Noterete un aspetto molto importante, che mi permetto di segnalare all'attenzione per la vostra attività: si fa riferimento, infatti, a scelte molto significative relative alla struttura in cui si articolerà il nuovo sistema di informazione Schengen. Non è chiaro, ad esempio, chi sarà considerato il *controller* di questi dati. La Commissione desidererebbe avere un ruolo minore solo per quanto riguarda la interoperabilità degli stessi. Non si comprende bene, inoltre, quanto di questo sistema rimarrà a livello nazionale e quanto sarà concentrato a livello europeo, né se vi sarà bisogno di cambiare in

maniera consistente la struttura attuale. È chiaro che anche sul ruolo di autorità e di organismi come questo Comitato ci saranno riflessi tutti da valutare: quanto più forte è la tendenza a trasferire le scelte operative in una sede centralizzata, tanto più diminuisce il ruolo sia delle autorità nazionali preposte all'esecuzione delle scelte stesse, sia dell'autorità di garanzia, come il Garante, sia del controllo politico del Parlamento.

Segnalo, infine, che il 24 e il 25 novembre un secondo parere, sempre sul SIS II, sarà espresso, probabilmente, dal gruppo dei garanti europei costituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva sulla protezione dei dati personali. Dal primo e dal terzo « pilastro » potrete trarre alcune valutazioni organiche. Lo schema di parere consta di ben 27 pagine, nelle quali potrete individuare uno sforzo di contribuire, dopo tanti anni di lavoro proficuo, al raggiungimento di un importante risultato.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Buttarelli, per la tempestività con la quale ci fa pervenire questo documento e anche per la sua capacità di sintesi.

Do la parola ai componenti del Comitato che intendano formulare lo loro domande.

TINO BEDIN. Innanzitutto, ringrazio il dottor Buttarelli, oltre che per la sua illustrazione, anche per averci confermato la validità dell'attività di questo Comitato per quanto riguarda il monitoraggio continuo sull'accordo di Schengen. Evidentemente, questa funzione non si è esaurita con l'entrata in vigore dell'accordo stesso.

In primo luogo, vorrei sapere come si giudica la circostanza che il Garante italiano abbia espresso un parere sostanzialmente favorevole rispetto alla decisione assunta nel maggio scorso dal Consiglio europeo, mentre è ancora in atto il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Stando a quanto ho appreso, il Garante europeo non solo è presente formalmente ma si occupa anche di contenuti. Quanto al Parlamento dell'Unione, esso non sol-

tanto ritiene che si tratti di materia oggetto di codecisione ma entra anche nel merito della questione che più direttamente ci riguarda, quella del controllo dei dati sensibili.

Avevo in mente di porle una domanda, dopo aver confrontato l'accordo con gli Stati Uniti e quello con il Canada, ma lei ha risposto in maniera esauriente, giustificando la posizione del Parlamento europeo, in questo caso, solo per una ragione di continuità e non di contenuti.

Prima di concludere, permettetemi un'osservazione. Mi pare che le procedure adottate in Islanda, di fatto, rispecchino già le novità delle quali abbiamo trattato. Stando a quanto ci hanno riferito le autorità investigative di Reykjavik, le modalità di acquisto del biglietto costituiscono già uno strumento di monitoraggio delle persone che entrano nel loro paese. Ad esempio, l'utilizzo delle liste dei viaggiatori frequenti ha consentito di fermare una persona che praticava la tratta di esseri umani, proprio grazie alla verifica di tutte le rotte che aveva seguito.

Posto che certamente, dal punto di vista investigativo, si tratta di strumenti utili, qual è il giudizio del Garante in proposito ?

PRESIDENTE. Proprio l'esperienza islandese ci ha dimostrato che è certamente importante, in termini di prevenzione, poter disporre di queste liste. Tuttavia, avevamo già ipotizzato che potesse esserci un piccolo anello debole. Per arrivare a Reykjavik, ad esempio, abbiamo fatto scalo, all'andata, ad Amsterdam e, al ritorno, a Parigi. Ad Amsterdam, nessuno ha verificato la congruità fra l'identità e il biglietto: questo significa che se ad Amsterdam, al posto mio, fosse salito sull'aereo il dottor Buttarelli, nessuno se ne sarebbe accorto. È chiaro che questo ridimensiona il livello di utilità di questi strumenti.

A suo avviso, dottor Buttarelli, sarebbe ipotizzabile proporre a livello europeo una sorta di obbligatorietà di questo controllo, seppur a campione ? Mi rendo conto che se, ad esempio, a Civitavecchia dovessimo

rendere obbligatorio il controllo di tutte le navi che partono per la Corsica, creeremmo disagi tali ai passeggeri da rendere impraticabile una scelta di questo genere. Tuttavia, rendere obbligatorio il controllo a campione e lasciare alla discrezione della singola autorità il numero di casi da verificare credo che possa avere un senso. Chiedo a lei, dottor Buttarelli, se questo abbia senso ed in quale sede potrebbe essere più opportuno avanzare questa richiesta.

GIOVANNI BUTTARELLI, *Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali*. Per quanto riguarda l'APIS, non è stato richiesto alla Commissione di esprimere un parere, ma il Garante ha potuto constatare come la cosiddetta proposta spagnola fosse di minore impatto dal punto di vista della tutela dei diritti e delle libertà, rispetto alla soluzione praticata soltanto per gli Stati Uniti.

Quanto al PNR, invece, le autorità garanti hanno espresso pareri — n. 6 del 2002 e n. 6 del 2004 — estremamente critici per il PNR europeo. Di questi pareri consegno una copia a questo Comitato. Giustamente è stato sottolineato che il Garante italiano ha dovuto dare esecuzione a questo strumento. Tuttavia, in questa sede, l'Autorità non è altro che l'organo deputato dalla legislazione dello Stato membro a dare esecuzione allo strumento. Di conseguenza, non poteva rifiutare questo adempimento. Ciò non toglie che, nel quadro del dispositivo del provvedimento, pur con l'obbligo giuridico di dare attuazione a questo accordo, in conformità alla normativa comunitaria, l'Autorità si è impegnata a svolgere tutti i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, oltre che ad adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento. Non era possibile, pena l'inadempimento, fare diversamente.

Rimane, comunque, unanime il giudizio dell'Autorità garante dei 25 paesi europei sul fatto che il PNR statunitense, pur riconoscendo la validità degli obiettivi che

esso persegue, per alcuni aspetti ha ecceduto nel prevedere un sistema che altri paesi — come il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda che, pure, hanno analoghi problemi, sebbene a livello minore — non hanno prefigurato. Mi riferisco, ad esempio, alla genericità della lista dei reati per i quali i dati dei passeggeri possono essere conservati, al tempo di conservazione, che si protrae per diversi anni (in alcune circostanze fino a 50 anni), alla precarietà delle forme giuridiche che sono state utilizzate per questo accordo, che non è stato sottoscritto da uno Stato ma da una amministrazione, e via dicendo. A quest'ultimo riguardo, faccio notare che mentre in Europa è stato avviato un procedimento che ha coinvolto la Commissione e il Consiglio, ovvero i massimi organi esponenziali dell'Unione europea, negli Stati Uniti l'accordo è stato firmato da un'amministrazione ministeriale, il CBP, e dal *Department of homeland security*.

Tutti questi aspetti hanno il loro peso e credo che, nel quadro della *joint review*, saranno valutati. L'Autorità ha partecipato a diversi seminari pubblici presso il Parlamento europeo, nei quali ha espresso pubblicamente le sue perplessità, le sue riserve e le sue critiche in merito ad alcuni aspetti del testo della direttiva. Specifico che il Garante europeo era l'unica autorità che, in relazione alla giurisprudenza europea, aveva il potere di intervenire direttamente *ad adiuvandum* in questa procedura, avendo una diretta competenza, in base al regolamento n. 45 del 2001, rispetto ad alcune modalità di trattamento dei dati e avendo fatto valere una specifica questione procedurale, che riguardava lo strumento giuridico utilizzato.

Per quanto riguarda l'ultimo aspetto, quello del controllo intermedio, stiamo discutendo sostanzialmente di controlli alle frontiere esterne...

PRESIDENTE. Anche delle frontiere interne all'area Schengen?

GIOVANNI BUTTARELLI, *Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali*. Sì. Sappiamo che sia l'ac-

cordo Schengen sia questa decisione non pregiudicano, a rigore, la libertà degli Stati membri di prevedere, per ragioni interne, controlli aggiuntivi rispetto a quelli per i quali si è assunto un impegno con strumenti internazionali. La previsione di questi ulteriori controlli dovrebbe essere modulata in termini tali da non essere discutibile sul piano degli effetti perseguiti da questi strumenti, cioè della libera circolazione di persone.

In estrema sintesi, è possibile riflettere sulla configurabilità di questi sistemi e lo si può fare sia emendando la stessa legge di ratifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sia anche, se i criteri di delega lo permetteranno, a margine del recepimento di questa direttiva, con riferimento all'aspetto del controllo dei dati delle persone trasportate. Del resto, sappiamo che, in alcuni paesi, talvolta si adottano misure intermedie di sostanziale verifica, quanto meno, della sicurezza del bagaglio anche se non del suo contenuto. Si tratta di un profilo che merita riflessione e, a caldo, mi sembra che ci siano le condizioni per configurarlo.

Vorrei ribadire l'importanza di prestare attenzione al modo in cui tutto questo sarà attuato, in riferimento all'impegno, che abbiamo assunto a livello internazionale, di definire un sistema che favorisca una libera circolazione interna.

PRESIDENTE. Lei ci ha dato una risposta confortante, rispetto alle nostre ipotesi di lavoro. A questo punto, mi chiedo se la strada più veloce non sia quella di prevedere un inserimento a margine della direttiva.

GIOVANNI BUTTARELLI, *Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali*. Sarà importante verificare quali saranno e se ci saranno i criteri di delega e la pertinenza rispetto al tema della delega stessa. Credo che la *sedes materiae* sia un aspetto, tutto sommato, secondario della questione. Se, infatti, lo Stato membro inizia a riflettere su un profilo del genere, credo che le opportunità tecniche siano diverse.

TINO BEDIN. Nel disegno di legge comunitaria, il cui esame si sta concludendo proprio in questi giorni presso la 14^a Commissione del Senato, come ha ricordato il dottor Buttarelli, la direttiva non è oggetto di un articolo specifico; quindi, non ci sono i criteri di delega. Tuttavia, trovando particolarmente interessante quanto ci ha riferito il dottor Buttarelli, potremmo tentare la via di un ordine del giorno — non credo, infatti, che ormai sia possibile apportare un'ulteriore modifica al disegno di legge — per suggerire i criteri della delega al Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Buttarelli per il suo prezioso contributo. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 20 ottobre 2005.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

